

## ORDINANZA N. 5

### Raddoppio della linea Codogno-Mantova

#### Soppressione del passaggio a livello e realizzazione viabilità sostitutiva (NV24) in Comune di Bozzolo

(CUP J84H17000930009)

### PROGETTO DEFINITIVO

Avvio della procedura per l'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e s.m.i.

#### La Commissaria

- Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni nella legge 14 giugno 2019, n. 55 e s.m.i., ed in particolare l'art. 4, comma 1, che prevede l'individuazione, mediante decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, degli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale e la contestuale nomina di Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi medesimi;
- Visto il D.P.C.M. del 16 aprile 2021, pubblicato nel sito web del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in data 4 giugno 2021 e notificato con nota del Capo di Gabinetto del medesimo Ministero in pari data - ha individuato nell'allegato elenco 1 allo stesso decreto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 14 giugno 2019, n. 55, il "Raddoppio Codogno - Cremona - Mantova";
- Visto l'art. 2 del sopra citato D.P.C.M., con il quale è stata nominata l'Ing. Chiara De Gregorio, Dirigente di RFI S.p.A., Commissaria straordinaria per gli interventi infrastrutturali individuati dall'art. 1 del medesimo decreto;
- Vista l'Ordinanza n. 1 del 21 luglio 2021, con la quale la Commissaria ha adottato le disposizioni organizzative in forza delle quali opera nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della normativa dell'Unione Europea e nei limiti delle risorse disponibili ai sensi della legislazione vigente e dell'art. 4, commi 1 e 2 del DL 32/2019 e s.m.i.;
- Vista l'Ordinanza n. 2 del 19 novembre 2021, con la quale la Commissaria ha approvato il

- Programma generale delle attività da attuare per il “Raddoppio Codogno – Cremona – Mantova”;
- Vista l’Ordinanza n. 3 del 30 novembre 2021, con la quale la Commissaria straordinaria ha indetto la Conferenza di Servizi istruttoria *ex art. 14, comma 1, della L. 241/1990* con le modalità di cui all’art. 14-ter della L. 241/1990 e s.m.i. sul Progetto Definitivo della “1^ Fase funzionale – Raddoppio tratta Piacenza – Mantova”;
  - Vista l’Ordinanza n. 4 del 21 dicembre 2022, con la quale la Commissaria ha approvato il Progetto Definitivo della “1^ Fase funzionale – Raddoppio tratta Piacenza – Mantova”, d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia, così come previsto dall’art. 4, comma 2 del DL 32/2019, convertito con modificazioni in L. 55/2019 e s.m.i., con l’esclusione della viabilità NV24- IV24;
  - Visto l’art. 4, comma 2, del DL 32/2019 e s.m.i., il quale stabilisce che “... L’approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d’intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l’avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell’autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l’autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L’autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall’acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l’esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l’autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all’acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all’iter autorizzativo...”;
  - Visto il vigente aggiornamento 2024 del Contratto di Programma RFI-MIT 2022-2026 parte Investimenti, che vede l’intervento in questione inserito nella Tabella A – “Portafoglio Investimenti in Corso e Programmatici, Subtabella A05 “Programmi prioritari ferrovie - Valorizzazione delle reti regionali”;
  - Visto il comma 1-quater dell’art. 44, del D.L. 77/2021, introdotto dall’art. 33 del DL 13/2023, che interviene sull’articolo 4, comma 2, del D.L. 32/2019, stabilisce che “Le procedure di approvazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui al comma 1 del presente articolo e all’articolo 53-bis del presente decreto per i quali sia stato nominato un Commissario straordinario ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, anche eventualmente suddivisi in lotti funzionali, possono essere avviate dal Commissario straordinario o dalla stazione appaltante anche nel caso in cui la disponibilità dei finanziamenti sia limitata

*al solo progetto di fattibilità tecnica ed economica. In tale ipotesi, fermi restando gli effetti dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, decade qualora, entro sei mesi dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità, il Commissario straordinario non adotti apposita ordinanza attestante l'assegnazione dei finanziamenti necessari per la realizzazione degli interventi?*

- Vista la Relazione istruttoria di RFI trasmessa dalla Responsabile della Direzione Investimenti Area Nord-Ovest di RFI, con la quale si propone alla Commissaria straordinaria l'avvio dell'iter autorizzativo del progetto definitivo (PD) della *“Soppressione del passaggio a livello e realizzazione viabilità sostitutiva (NV24) in Comune di Bozzolo”*, con i tempi e le modalità stabilite nell'art. 4, comma 2, del DL 32/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 55/2019 e s.m.i.

#### **PRESO ATTO CHE:**

*Sotto l'aspetto procedurale:*

*Iter autorizzativo della “1^ Fase funzionale – Raddoppio tratta Piacenza – Mantova”*

- con Ordinanza n. 3 del 30 novembre 2021, la Commissaria straordinaria ha indetto la Conferenza di Servizi istruttoria ex art. 14, comma 1, della L. 241/1990 con le modalità di cui all'art. 14-ter della L. 241/1990 e s.m.i. sul Progetto Definitivo della *“1^ Fase funzionale – Raddoppio tratta Piacenza – Mantova”*;
- con nota prot. RFI-DIN-DINO\PEC\P\2021\192 del 30 novembre 2021, RFI S.p.A. ha convocato la Conferenza di Servizi istruttoria (CdS) di cui all'art. 14, comma 1 della L. 241/1990, da svolgersi in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990, ai fini della valutazione del progetto definitivo in argomento, fissando la riunione della Conferenza medesima, da svolgersi in modalità telematica, il 17 dicembre 2021;
- con nota prot. RFI-NEM.DIN.DINO\PEC\P\2021\17 del 2 agosto 2022, RFI S.p.A. ha inviato, nell'ambito della CdS convocata con nota prot RFI-DIN.DINO\PEC\P\2021\192 del 30 novembre 2021, il progetto definitivo delle varianti alla viabilità sviluppato per risolvere le interferenze tra le viabilità del progetto ferroviario e il progetto dell'autostrada Cremona – Mantova;
- con nota prot. 9766-P del 12 ottobre 2022, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (SABAP) per le Province di Cremona, Mantova e Lodi, ha espresso parere favorevole circa la compatibilità delle opere in oggetto rispetto alla tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, tra le altre, con la seguente prescrizione:

*“Per quanto concerne il sovrappasso NV24-IV24 (Km 64+080) a Bozzolo, preso atto che il monumento dedicato a Giuseppe Garibaldi (busto su colonna) all'incrocio con via XXV Aprile, non verrà spostato,*

- dovranno essere valutate una soluzione alternativa o modifiche progettuali che consentano di preservare a viabilità storica da sottoporre alla valutazione di questo Ufficio. Si coglie l'occasione per segnalare che da verifiche recenti sono emersi ulteriori elementi di criticità per l'area in questione consistenti nella presenza del Cimitero ebraico, a nord della linea ferroviaria, e delle tracce di mura urbane storiche nelle aree pertinenziali delle abitazioni in affaccio su via Sergio Arini. Si chiede pertanto, nel caso in cui non sia possibile una soluzione alternativa, di valutare opere di mitigazione che consentano di preservare il livello qualitativo di tali contesti?;*
- la medesima prescrizione è stata resa anche dal Ministero della Cultura (MIC) con parere tecnico istruttorio prot. 35619-P del 3 ottobre 2022, nell'ambito del procedimento di VIA, concluso con Decreto MASE-MIC n. 377 del 6 dicembre 2022;
  - con nota prot. 2022/0012829 del 15 marzo 2022, la Provincia di Mantova ha espresso parere favorevole all'approvazione del progetto in argomento alle condizioni riportate nell'Atto Dirigenziale n. 259 del 14 marzo 2022. In particolare, in riferimento alle interferenze puntuali con la viabilità provinciale o statale, si riporta la seguente indicazione *“Bozzolo - soppressione PL via Cremona – NV24 – si ritiene opportuno che a nord della ferrovia il tracciato del sovrappasso converga sull'incrocio esistente tra la SS10 e via Cremona prevedendone la riqualificazione mediante l'inserimento di una rotonda e l'adozione di una categoria stradale C2 “extraurbana secondaria” anziché F1. Per quanto concerne il collegamento tra la zona residenziale e il polo produttivo si valuti la possibilità di creare un percorso ciclopedonale dedicato che, partendo da Viale Valzanica, sottopassi la linea ferroviaria e si ricollegli a Via Cremona sfruttando la viabilità prossima al Cimitero Ebraico”;*
  - con nota del 4 marzo 2022 - trasmessa con la nota della Provincia di Mantova, prot. 2022/0012829 del 15 marzo 2022 sopra riportata – il Comune di Bozzolo ha espresso parere favorevole all'approvazione del progetto, ponendo tra le condizioni: *“1. (...) come anticipato in precedenza la mobilità ciclistica e cicloturistica deve essere un punto focale per il futuro sviluppo sostenibile degli spostamenti, soprattutto in ambito locale. Pertanto è necessario che sulle opere individuate come NV.24 e NV.25 sia posizionato, da un lato della sezione stradale e del manufatto, un percorso ciclopedonale ad uso promiscuo; 4. sempre nell'ambito dei percorsi ciclopedonali è necessaria la realizzazione di un sottopassaggio ciclopedonale con caratteristiche analoghe a quanto già progettato dal proponente nel Comune di Mantova (Sottopassaggio SL.02 al Km. 86+988) che garantisca il collegamento tra il nucleo urbano storico (zona residenziale) e il polo artigianale/commerciale attraverso un percorso ciclopedonale dedicato che partendo da Viale Valzanica, sfruttando l'orografia dei terreni, sottopassi la linea ferroviaria e si ricollegli a Via Cremona sfruttando la viabilità prossima al Cimitero Ebraico. La suddetta opera è prioritaria e dovrà essere realizzata contestualmente all'esecuzione del sovrappasso NV.24; 5. si esprimono perplessità, dal punto di vista ambientale e storico, sul posizionamento della vasca di laminazione in prossimità delle mura storiche perimetrali di fortificazione del borgo vincolate ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs; 42/2004; pertanto è necessario che la suddetta vasca trovi una localizzazione, speculare rispetto alla linea ferroviaria, tale da non impattare con i manufatti vincolati; ...continuando in merito al sovrappasso NV24 il Comune di Bozzolo prescrive: Al fine di meglio comprendere le necessità che di seguito verranno espresse in merito alla chiusura*

*del passaggio a livello di Viale Valzania è utile evidenziare che lo sviluppo urbano della Città di Bozzolo è sempre stato influenzato dalle origini antiche del borgo e dal successivo arrivo della linea ferroviaria esistente; infatti l'accesso principale al centro abitato avviene da Via Cremona derivando dalla ex S.S. 10 e quindi la maggior parte dello sviluppo artigianale e commerciale (supermercati alimentari) si è concentrato a Nord della ferrovia in prossimità dell'arteria viabilistica principale creando quindi un flusso continuo di traffico sulla direttrice Via Arini, Via Valzania, Via Cremona. Risulta quindi fondamentale la risoluzione della chiusura del passaggio a livello in oggetto tenendo in considerazione i diversi flussi di utenza che oggi attraversano la linea ferroviaria; pertanto pur accettando la soluzione proposta di sovrappasso l'Amministrazione ritiene che siano necessariamente da ottimizzare in alcuni elementi. Per quanto concerne la porzione di sovrappasso a Sud della linea ferroviaria, per minimizzare l'impatto su un contesto fortemente urbanizzato e di elevata qualità urbana, è necessario limitare al massimo l'occupazione del suolo utilizzando qualificate tecniche di contenimento del rilevato; occorre inoltre prevedere un progetto di riqualificazione urbana dell'area per garantire la corretta fruibilità degli spazi pubblici. A Nord della ferrovia, è necessario che il tracciato del sovrappasso deve convergere sul nodo viabilistico esistente posto tra S.S. 10, Via Cremona e Via Nuova, prevedendone la riqualificazione mediante l'inserimento di una rotatoria, tra l'altro già prevista nella pianificazione territoriale vigente. Essa dovrà coniugarsi con la nuova rotatoria già realizzata tra Via Cremona e Viale Lombardia e dovrà garantire anche la continuità di Via Nuova sia per quanto concerne i flussi veicolari che per i percorsi ciclopedonali protetti. Infine è necessario che sia realizzato un qualificato riordino della viabilità urbana posta tra Via XXV Aprile, Via Belfiore, Viale Valzania, Via del Dosso e Via IV Novembre in modo tale da mantenere l'accesso alla stazione ferroviaria e nel contempo garantire un qualificato ingresso urbano alla Città di Bozzolo tramite Via Arini che costituisce il nucleo storico centrale. La soluzione proposta in fase concertativa non risulta realizzabile e non è coerente con lo stato dei luoghi, pertanto, si dovrà ricercare una soluzione in accordo con l'Amministrazione comunale atta a mantenere la qualità urbana attuale della porta di accesso al nucleo storico della città di Don Primo Mazzolari?;*

- con nota prot. 6866 del 28 settembre 2022, il Comune di Bozzolo ha trasmesso il parere finale di competenza a firma del sindaco, approvato con delibera di Giunta n. 125 del 21 settembre 2021. Con tale parere il Comune di Bozzolo *“analizzate, valutate e verificate le integrazioni e variazioni progettuali apportate”*, ha confermato il parere favorevole di approvazione già espresso sul progetto, subordinato alle seguenti condizioni: *“1. SOVRAPPASSO NV.24 - è necessario che sia realizzato, coerentemente con gli indirizzi progettuali concertati nell'incontro del 09.09.2022, un qualificato riordino della viabilità urbana posta tra Via XXV Aprile, Via Belfiore, Viale Valzania, Via del Dosso e Via IV Novembre in modo tale da mantenere un funzionale accesso alla stazione ferroviaria, garantendo inoltre l'accessibilità alle proprietà presenti e nel contempo garantendo un diretto e qualificato ingresso urbano alla Città di Bozzolo tramite Via Arini che costituisce il nucleo storico centrale. La soluzione esecutiva dovrà essere studiata in accordo con l'Amministrazione comunale al fine di mantenere la funzionalità viaria (anche per autobus, ambulanze, mezzi dell'ospedale, mezzi di soccorso, viabilità pesante essendo il nodo infrastrutturale di smistamento alle numerose provinciali a servizio dei comuni posti a Sud) e la qualità urbana attuale delle*

*componenti paesistiche e materiche quale porta di accesso principale al nucleo storico della città di Don Primo Mazzolani e contestualmente; - è necessario che la nuova rotonda posta sulla S.S. 10 “Padana Inferiore”, in fase esecutiva, preveda adeguati passaggi ciclopedonali in modo da garantire la continuità dei collegamenti e dei percorsi ciclabili e pedonali tra il centro abitato sia con Via Cremona, ma soprattutto in attraversamento alla S.S. 10, con Via Nuova e con il centro pastorale “Piccola Betania” di interesse regionale. Attraversamenti necessari in considerazione dei rilevanti incidenti anche mortali succedutisi nel tempo colpendo l’utenza giovanile;*

*2. Nell’ambito dei percorsi ciclopedonali è necessario e indispensabile che, in seconda fase, sia realizzata l’opera strategica costituita dal sottopassaggio ciclopedonale che garantisce il collegamento tra il nucleo urbano storico (zona residenziale) e il polo artigianale/commerciale attraverso un percorso dedicato che partendo da Viale Valzania, sottopassi la linea ferroviaria e si ricolleggi a Via Cremona sfruttando la viabilità prossima al Cimitero Ebraico. La suddetta opera strategica, pur inserita in seconda fase, dovrà essere realizzata con la massima priorità e coerentemente con il progetto già redatto, trasmesso ed illustrato dalla Commissaria Straordinaria e dai Tecnici RFI nell’ultimo incontro”;*

- con Ordinanza n. 4 del 21 dicembre 2022, la Commissaria ha approvato il progetto definitivo della “1^ Fase funzionale – Raddoppio tratta Piadena – Mantova”, d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia, così come previsto dall’art. 4, comma 2 del DL 32/2019, convertito con modificazioni in L. 55/2019 e s.m.i., con l’esclusione della viabilità NV24- IV24, per ottemperare alla prescrizione n. 3 del parere paesaggistico reso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona, Mantova e Lodi (prot. 9766-P del 12 ottobre 2022) e alla prescrizione n. 3 del parere tecnico istruttorio (prot. 35619-P del 3 ottobre 2022) del MIC, allegato al Decreto MASE – MIC di compatibilità ambientale n. 377 del 6 dicembre 2022.

#### *Profilo della tutela Archeologica:*

- con nota prot.AGCN.MI.0056670.18.U del 6 settembre 2018, Italferr S.p.A., per conto di RFI S.p.A., ha trasmesso alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (SABAP) per le province di Cremona, Mantova e Lodi gli elaborati caratterizzanti relativi al PFTE del progetto ferroviario di raddoppio Codogno – Cremona – Mantova, unitamente agli elaborati specialistici di Archeologia;
- con nota prot. 8124 del 7 novembre 2018, la SABAP per le province di Cremona, Mantova e Lodi ha chiesto l’esecuzione di sondaggi archeologici preliminari, definendo dettagliatamente le aree di intervento e dettando le relative prescrizioni;
- con nota prot. AGCN.MI.0037283.19.U del 30 maggio 2019, RFI, per il tramite del soggetto tecnico Italferr S.p.A., ha trasmesso il progetto delle indagini archeologiche alla SABAP, in ottemperanza alla nota del 7 novembre 2018 sopra richiamata, ai fini dell’espressione del parere

di competenza. Il piano delle indagini è stato approvato dalla SABAP con nota prot. 5390 del 4 luglio 2019;

- con nota prot. AGCN.MI.0046049.20.U del 22 giugno 2020, RFI, per il tramite del soggetto tecnico Italferr S.p.A. ha trasmesso alla SABAP la documentazione tecnico-scientifica definitiva ai fini dell'espressione del parere di competenza in materia di *“verifica preventiva dell'interesse archeologico”*;
- con nota prot. 6161 del 1° settembre 2020, la SABAP per le Province di Cremona, Mantova e Lodi, rilevato che *“i saggi prescritti, ubicati in corrispondenza dei punti di maggior rischio secondo la valutazione della Verifica preliminare dell'interesse archeologico, non hanno messo in evidenza la presenza di strutture né di stratigrafia complessa o particolarmente delicata”* ha richiesto che *“tutte le operazioni di scavo previste nei tratti non indagati dai sondaggi, comprese le aree di accantieramento e le piste di transito dei mezzi, a partire dallo scotico, siano effettuate con l'assistenza di una ditta specializzata in ricerche archeologiche, con formale incarico e ad onere dell'Ente committente, ai sensi dell'art. 28, comma 4 del D. Lgs n. 42/2004 e diretti da questo Ufficio ai sensi dell'art. 88, comma I del medesimo D.Lgs.”*;

*Profilo della tutela Ambientale:*

- con nota prot. prot. RFI-VDO.DIN.DINO.MIB\A0011\P\2025\13 del 16 gennaio 2025, RFI ha trasmesso, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e alla Soprintendenza, Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona, Mantova e Lodi, in qualità di Ente competente a esprimere il parere, l'istanza per l'avvio della procedura di Verifica di Ottemperanza alla condizione n. 3 di cui al parere tecnico istruttorio, prot. 35619-P del 3 ottobre 2022, del Ministero della Cultura, allegato al Decreto MASE – MIC di compatibilità ambientale n. 377 del 6 dicembre 2022.

## **DISPONE**

### **Art. 1**

Il progetto definitivo (PD) della *“Soppressione del passaggio a livello e realizzazione viabilità sostitutiva (NV24) in Comune di Bozzolo”*, è avviato alla procedura di approvazione secondo il combinato disposto di cui all'art. 4, comma 2, del DL 32/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 55/2019 e s.m.i. e dell'art. 44, comma 1-*quater*, del DL 77/2019 convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2019 e s.m.i..

## **Art. 2**

Nella procedura di cui all'art. 1 della presente Ordinanza si esprimono, alla luce delle competenze individuate nella Tabella "A" richiamata al successivo art. 3:

1. Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
  - Direzione Generale Valutazioni Ambientali - Divisione I – Sistemi di Valutazione Ambientale
2. Ministero della Cultura
  - Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio V - Tutela del paesaggio
  - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona, Mantova e Lodi
3. Ministero della Difesa
  - Comando Trasporti e Materiali – Reparto Trasporti - Ufficio Movimento e Trasporti
  - Comando Militare Esercito Lombardia
4. Regione Lombardia
  - Presidente
  - Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi - U.O. Urbanistica e VAS
5. Provincia di Mantova
  - Area 4 – Acque, Suolo e Trasporti – Sistemi informativi
6. Comune di Bozzolo (MN)
  - Sindaco
  - Ufficio Tecnico
7. Consorzio di Bonifica Navarolo Agro Cremonese Mantovano
8. Anas S.p.A.
  - Direzione Generale
  - Struttura Territoriale Lombardia

per il rilascio delle valutazioni/determinazioni sul progetto definitivo, entro il termine di sessanta (60) giorni, decorso il quale le stesse si intendono acquisite con esito positivo;

9. Enti Interferiti:
  - Telecom S.p.A.
  - Enel S.p.A.
  - a2a Energia S.p.A.

per esprimersi entro sessanta (60) giorni sul progetto stesso, su quanto necessario alla risoluzione delle interferenze e al relativo cronoprogramma di risoluzione.

### **Art. 3**

Per l'espressione di quanto di competenza delle Amministrazioni e soggetti indicati all'art. 2 della presente Ordinanza, il Referente di Progetto di RFI è autorizzato:

- all'invio contestuale del PD della "*Soppressione del passaggio a livello e realizzazione viabilità sostitutiva (NV24) in Comune di Bozzolo (MN)*", corredato da copia della presente Ordinanza e da apposita Tabella "A" nella quale è indicata per ciascuna Amministrazione/soggetto la normativa di riferimento in rapporto alla valutazione e/o determinazione da assumere da parte degli stessi, evidenziando in occasione di tale invio che il termine indicato nel precedente art. 2, decorrerà dalla data di ricezione della nota di trasmissione del progetto;
- a dare pubblicità, nella stessa data dell'invio del PD, ai sensi della legge 7 agosto 241/1990 dell'avvio del procedimento volto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, con le formalità previste dell'art. 11, comma 2, e dall'art. 16, commi 4 e 5, del DPR 327/2001 e s.m.i., per garantire la partecipazione dei soggetti pubblici o privati proprietari dei beni immobili da espropriare e/o asservire e notificare gli stessi che il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera decorrerà dalla data di approvazione del PD da parte della Commissaria straordinaria d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia ai fini urbanistico-localizzativi.

### **Art. 4**

La presente Ordinanza è pubblicata nelle pagine del sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "*Osserva Canteri*" e di FS Italiane dedicate all'opera commissariata.

La Commissaria straordinaria  
Chiara De Gregorio